

RUNNER'S CLUB BELLINZONA STATUTO

NOME E SCOPO

- Art. 1 Runner's Club Bellinzona (denominato in seguito RCB) è un'associazione apartitica e aconfessionale ai sensi degli Art. 60 e seguenti del CCS.
- Art. 2
- a. RCB tende a promuovere la corsa a piedi per ogni età e grado di capacità.
 - b. RCB dichiara di aderire e di implementare i principi sanciti dalla Carta Etica dello Sport di Swiss Olympic.

SOCI

- Art. 3
- a. È considerato Socio attivo colui che ha sottoscritto la dichiarazione d'adesione con la quale si impegna a pagare la tassa sociale e a rispettare il presente statuto. In caso di partecipazione a gare podistiche, egli rappresenta per l'intera stagione RCB.
 - b. È considerato Socio sostenitore colui che versa un contributo alla Società di almeno franchi 30.- all'anno.
 - c. È considerato Socio onorario colui che è stato proclamato tale dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato.
 - d. Fino al compimento dei diciotto anni, il Socio è esente dal pagamento della tassa sociale.
 - e. Ha diritto di voto e di eleggibilità il Socio che ha compiuto i diciotto anni.
- Art. 4 L'adesione dei Soci può avvenire in qualsiasi momento.

TASSA SOCIALE

- Art. 5 L'appartenenza a RCB implica il pagamento di una tassa sociale, che viene decisa dall'Assemblea Generale, su proposta del Comitato.
I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.

DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

- Art. 6
- a. Le dimissioni dall'Associazione e/o dalle cariche sono da inoltrare per iscritto almeno un mese prima dell'Assemblea Generale.
 - b. I Soci che, dopo aver ricevuto almeno un richiamo e non pagano la tassa sociale entro il 31 dicembre, vengono considerati dimissionari con effetto immediato.
- Art. 7 Se un Socio compie atti contrari agli scopi di RCB o ne lede gravemente gli interessi, il Comitato deve convocare al più presto un'Assemblea Generale Straordinaria che deciderà in maniera inappellabile, a maggioranza semplice dei Soci presenti e a scrutinio segreto.

FINANZE

- Art. 8 Il Comitato amministra il patrimonio dell'Associazione nel miglior modo possibile favorendo lo sviluppo della corsa a piedi.
- Art. 9 Tutte le spese riguardanti RCB devono essere decise ed approvate dal Comitato.

ORGANI

- Art. 10 Gli organi di RCB sono:
- l'Assemblea Generale (AG)
 - il Comitato
 - i Revisori

ASSEMBLEA GENERALE (AG)

Art. 11 L'AG è l'organo supremo della Società dove tutti i Soci, a partire dal compimento del diciottesimo anno di età, hanno diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 12 L'AG nella forma Ordinaria ha luogo una volta all'anno. Essa viene convocata dal Comitato, con un preavviso di almeno 2 settimane, entro il 28 febbraio.

- Art. 13
- a. Il Comitato può convocare l'AG in forma Straordinaria in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno due settimane.
 - b. È data facoltà ai Revisori oppure ad un gruppo di almeno 10 Soci, di richiedere per iscritto la convocazione dell'AG Straordinaria, specificando le trattande, al Comitato, il quale è tenuto a darvi seguito entro 20 giorni.

Art. 14 All'Assemblea Generale spettano in particolare le seguenti competenze:

- nomina del Presidente del Giorno e degli scrutatori
- approvazione verbale ultima assemblea
- approvazione relazione del Presidente
- approvazione rapporto dei Revisori
- approvazione dei conti annuali
- nomina del Presidente
- nomina del Comitato
- nomina dei Revisori
- la proclamazione dei soci onorari
- ratifica della tassa sociale
- adozione e modifica degli statuti
- scioglimento dell'Associazione
- decidere su argomenti che non competono ad altri organi

Art. 15 Le decisioni, ad eccezione dei casi espressamente formulati nel presente statuto, sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di parità, il voto del Presidente (o del suo sostituto), vale doppio.

COMITATO

Art. 16 Il numero dei membri di Comitato è fissato dall'Assemblea e può variare da 3 a 7, compreso il Presidente.
Ogni membro resta in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Art. 17 Le cariche, esclusa quella del Presidente, sono suddivise in seno al Comitato.

Art. 18 Il Comitato può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Comitato decide a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.
Di tutte le riunioni dovrà essere redatto un verbale delle decisioni prese.

REVISORI

- Art. 19 Il controllo finanziario di RCB è affidato alla Commissione di Revisione formata da due membri e da un supplente, nominati dall'Assemblea Generale. Essi rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Alla fine di ogni esercizio la Commissione di Revisione presenterà un rapporto.
- Art. 20 La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro di Comitato.

SCIoglIMENTO


- Art. 21 a. Lo scioglimento di RCB avviene solo durante un'AG Straordinaria appositamente convocata.
b. La decisione di sciogliere la società deve essere approvata dai 4/5 dei Soci aventi diritto di voto presenti all'Assemblea.
- Art. 22 in caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio della Società verrà devoluto per scopi analoghi e compatibili con lo scopo sociale.

APPROVAZIONE STATUTO

- Art. 23 Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 28 febbraio 2002, entra immediatamente in vigore annullando e sostituendo tutti i precedenti.
- L'Assemblea Generale Ordinaria del 26 gennaio 2005 ha approvato la modifica dell'Articolo 3 del presente Statuto.
- L'Assemblea Generale Ordinaria del 26 gennaio 2011 ha approvato la modifica degli Articoli 3b., 3d., 6a. e 11 del presente Statuto.
- L'Assemblea Generale Ordinaria del 25 gennaio 2012 ha approvato la modifica degli Articoli 3c,5 e 14 del presente Statuto
- L'Assemblea Generale Ordinaria del 27 gennaio 2017 ha approvato la modifica dell'Articolo 2 del presente Statuto.

Runner's Club Bellinzona

Il Presidente:


Mario Marzano

La Segretaria:


Pilar Espi

Bellinzona, 27 gennaio 2017